CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, Pasubio Tecnologia)

Art. 33, co. 3 bis, del d.lgs. 163/2006

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 16.5.2016

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "P083 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CENTRALE TERMICA E RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO – SCUOLA ELEMENTARE" - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

VISTO quanto riportato all'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", come modificato dalla legge 11 agosto 2014 n. 114: "...1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis del presente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2.Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia Romagna indicate nel decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

VISTO che:

- successivamente il citato art. 23-ter del DL 90/2014 è stato modificato dalla legge 11/2015 in vigore dall'01.03.2015 rinviando l'entrata in vigore del comma 3-bis, art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 alle procedure di gara bandite dal 01.09.2015;
- l'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che rimanda al 1 novembre 2015 l'entrata in vigore di quanto disposto dal citato art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

CONSIDERATO, altresì:

- che i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Consorzio Polizia Locale, e le società interamente partecipate Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "Schio Val Leogra", ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che detto accordo è stato sottoscritto il 31.3.2015, e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio;
- che l'art. 16 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della C.U.C. allegato all'accordo consortile di cui si tratta – consente la libera adesione da parte dei nuovi soggetti esterni o Comuni (art. 2 del D.P.C.M. 30.6.2011 e art. 32 del d.lgs. 163/2006);

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento del Comune di Monte di Malo, geom. Paolo Rossato, accreditato al sistema A.N.A.C e DIPE ha richiesto il:

- codice CIG: **6541509000** (anno 2015) ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTA la determina a contrarre n. 359/2015 "Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuova centrale termica e ristrutturazione centrale termica municipio – scuola elementare";

VISTO che il Responsabile del Procedimento del Comune di Monte di Malo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 2 del regolamento comunale per le acquisizioni in economia, ha invitato cinque Ditte a presentare offerta;

VISTO il verbale di gara relativo all'apertura della documentazione amministrativa ed economica, con il quale il Presidente nomina aggiudicatario in via provvisoria la Ditta MAROSO srl con sede legale in Via A. de Gasperi, 19 36060 - PIANEZZE (VI), Cod.Fisc. e P.Iva n. 02667580241, a seguito del ribasso percentuale offerto del 7,480% e per un importo finale così definito e relativo all'offerta prezzi:

a) per lavori	€	33.715,00
b) per oneri della sicurezza	€	1.745,00
c) costo della manodopera	€	20.760,00
TOTALE	€	56.220,00

DATO ATTO che la Ditta Maroso Srl in via provvisoria ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità generale ed evidenziato che questo Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti suddetti agli enti competenti, tramite procedura on-line;

DATO ATTO che la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria è stata verificata mediante acquisizione del DURC, prot.INAIL_2707049, regolare e in corso di validità tramite portale INPS;

RICHIAMATO l'art. 11 c.8 del D.Lgs. 163/2006 il quale sancisce che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO pertanto di aggiudicare l'appalto dei "P083 - Lavori di realizzazione di nuova centrale termica nella palestra del capoluogo" alla **Ditta MAROSO S.r.I.**, con sede legale in Via A. de Gasperi, 19 36060 - PIANEZZE (VI), Cod.Fisc. e P.Iva n. 02667580241;

VALUTATO inoltre di dover procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria n.2016/50/2377052, rilasciata da REALE MUTUA, 301 Ag. Bassano/Castelfranco, presentata dalla Ditta ETS Srl di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 03468420249, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. nr. 163/2006;

VISTO:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia" e successive modifiche, di cui al D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

RICHIAMATO il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 - "Ambito di competenza e funzioni della CUC";

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Schio;

DETERMINA

- 1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare l'appalto dei "P083 Lavori di realizzazione di nuova centrale termica nella palestra del capoluogo" ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 alla Ditta Maroso Srl con sede legale in Via A. de Gasperi, 19 36060 PIANEZZE (VI), Cod.Fisc. e P.Iva n. 02667580241, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 33.715,00 (Euro trentatremilasettecentoquindici/00), oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.745,00 e al costo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 20.760,00);

- 3) di dare atto che l'appalto verrà svolto alle condizioni e modalità indicate nell'offerta presentata;
- 4) di dare atto che l'impegno di spesa è stato previsto con determina a contrarre n.359 del 30.12.2015.
- 5) di dare atto che per tali affidamenti è previsto il pagamento del contributo all'A.N.A.C. in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e con le modalità previste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC con deliberazione del 5.3.2014, già liquidato con Determinazione n.106/2015;
- 6) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria n.2016/50/2377052, rilasciata da REALE MUTUA, 301 Ag. Bassano/Castelfranco, presentata dalla Ditta ETS Srl di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 03468420249, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. nr. 163/2006;
- 7) di dare atto che non viene applicato l'art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della centrale unica di committenza Schio Val Leogra:
- 8) di dare atto che gli affidamenti saranno regolarizzati direttamente dal soggetto aderente come previsto dall'art. 9 del regolamento sopra citato;
- 9) di dare atto che i successivi provvedimenti amministrativi saranno adottati dal comune di Monte di Malo

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" (artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)